

# VERBALE DI ACCORDO

Ad Ancona il giorno 04/06/2019 presso la sede del Collegio Costruttori della provincia di Ancona

tra

il Collegio dei Costruttori della provincia di Ancona aderente all'ANCE, rappresentata dal Presidente Sig. Fabio Fiori, il Vice Presidente Cesare Davanzali e dal direttore del Collegio Sig.ra Alessia Del Mastro

e

la FILLEA – CGIL Provinciale rappresentata dal Sig. Daniele Boccetti;

la FILCA – CISL Provinciale rappresentata dal Sig. Luca Tassi;

la FENEAL – UIL provinciale rappresentata dal Sig. Christian Fioretti e Luciano Fioretti;

## Premesso che


- con il rinnovo del CCNL Edilizia Industria del 18/07/18 è stato modificato il contributo Cassa Edile e costituito successivamente il Fondo Sanitario "SANEDIL";
- con l'accordo siglato il 3 aprile 2019 in merito al Fondo FNAPE a decorrere dal 1° aprile 2019 l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro sarà del 3,91%;

## Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue

- Con decorrenza dal 1° aprile 2019 e fino al 31/12/2019 si conferma che la Cassa Edile della Provincia di Ancona ASSISTEDIL continuerà ad applicare il contributo FNAPE del 3,65%. Le differenze da versare rispetto al 3,91% previste dal suddetto accordo saranno prese dal Fondo riserva APE e versate trimestralmente al FNAPE.
- A partire dal prossimo luglio 2019, le parti si impegneranno ad intraprendere un percorso di analisi e valutazione dell'applicazione del nuovo contributo Cassa Edile, pari al 2,25% (al netto del contributo Fondo Sanitario), come previsto dal CCNL del 18 luglio 2018. All'interno di tale percorso si dovranno individuare le azioni tese a garantire il rispetto delle singole componenti del contributo Cassa Edile stabilite dal CCNL, in particolar modo la percentuale dello 0,75% (percentuale costi di gestione cassa edile) la percentuale dello 0,45% (prestazioni lavoratori non sanitarie) la percentuale dello 1,05% (rimborsi all'impresе per malattia ed infortunio ed eventuali norme premiali). Tale percorso si intende prodromico all'avvio della trattativa per il rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale.
- Le parti concordano di modificare l'art. 22 del Contratto Collettivo Provinciale del 19/12/2017 come segue (nelle parti in neretto e grassetto):

## Art. 22 PRESTAZIONI EXTRACONTRATTUALI

### A) Indumenti da lavoro

 Five handwritten signatures in blue ink are present at the bottom of the page, corresponding to the parties involved in the agreement.

L'Assistedil fornirà ogni anno, in occasione dei rimborsi semestrali ad ogni lavoratore iscritto che possa far valere 600 ore lavorative effettuate nella provincia di Ancona nei dodici mesi precedenti l'erogazione, una tuta invernale e una tuta estiva addebitandone il costo della prestazione alla gestione Cassa Edile.

In caso d'infortunio sul lavoro, è necessario che l'operaio abbia prestato almeno 80 ore lavorative nei dodici mesi precedenti.

Per avere diritto alla prestazione di cui sopra, il lavoratore deve risultare attivo alla data stabilita dal comitato di gestione per la distribuzione e l'impresa in regola con i versamenti. Con l'erogazione delle tute invernali, le parti convengono anche di erogare un paio di scarpe antinfortunistiche all'anno.

La maturazione del diritto e la distribuzione saranno effettuate con le stesse regole sopra previste per gli indumenti da lavoro.

## **B ) Premio integrazione malattia**

Visto quanto stabilito dall'art.38 del vigente CCNL, le parti, valutata positivamente la sperimentazione prevista dall'accordo provinciale del 10.09.2009, concordano che sarà erogato dalla Cassa Edile un premio lordo di euro 110,00 a tutti i lavoratori che al termine dell'esercizio finanziario del 30 settembre di ogni anno, abbiano avuto nell'anno un'assenza per malattia non superiore a sei giorni.

Il premio sarà erogato una sola volta anche in presenza di più assenze nell'anno di riferimento con durata inferiore a sei giorni

Per avere diritto al premio il lavoratore deve avere denunciato e versato alla cassa Edile di ancona un monte ore lavorative non inferiore di 1600 comprese le ore di infortunio .

## **C) Sussidio per protesi odontoiatriche e oculistiche**

### Protesi odontoiatriche

All'iscritto che si sottoponga ad una protesi dentaria spetta una prestazione pari al 50% del costo sostenuto , fino ad un massimo di € 600, alle condizioni che seguono

- La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla data fattura
- L'iscritto deve avere maturato, nei dodici mesi precedenti la data della domanda , almeno 600 ore lavorative denunciate e versate
- Alla domanda deve essere allegata la fattura del dentista in originale e che identifichi puntualmente il costo della protesi dentaria in quanto dalla prestazione sono escluse le semplici cure e similari.
- La prestazione è estesa anche ai familiari (coniuge e figli fiscalmente a carico ) qualora il lavoratore abbia maturato nei dodici mesi precedenti 900 ore lavorative denunciate e versate .
- Il sussidio per la prestazione è erogata al lavoratore e a un solo familiare , una sola volta l'anno.



### Protesi oculistiche:

All'iscritto che acquisti una protesi oculistica ( lenti ed occhiali da vista e lenti a contatto ) spetta una prestazione pari al 50% del costo sostenuto , fino ad un massimo di € 150, alle condizioni che seguono :

- La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla data fattura
- L'iscritto deve avere maturato, nei dodici mesi precedenti la data della domanda , almeno 600 ore lavorative denunciate e versate
- Alla domanda deve essere allegata la fattura dell'ottico in originale e relativa prescrizione medica
- La prestazione è estesa anche ai familiari (coniuge e figli fiscalmente a carico ) qualora il lavoratore abbia maturato nei dodici mesi precedenti 900 ore lavorative denunciate e versate .
- Il sussidio per la prestazione è erogata al lavoratore o ai familiari fino al raggiungimento del tetto massimo di € 150 .

**All'iscritto che acquisti una "seconda" protesi oculistica ( lenti ed occhiali da vista e lenti a contatto ) per se o un familiare (coniuge e figli fiscalmente a carico ) spetta una prestazione pari al 50% del costo sostenuto, fino ad un massimo di € 100, alle condizioni che seguono :**

- **La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla data fattura**
- **L'iscritto deve avere maturato, nei dodici mesi precedenti la data della domanda , almeno 900 ore lavorative denunciate e versate**
- **Alla domanda deve essere allegata la fattura dell'ottico in originale e relativa prescrizione medica**

Il sussidio per le prestazioni di cui sopra (protesi oculistiche) viene erogato al lavoratore una sola volta l'anno al massimo per due delle suddette prestazioni .

### **D) Nascita primo figlio**

All'iscritto a cui nasca il primo figlio (di cui sia il genitore naturale) o adotta un primo figlio, spetta una prestazione di € 700 lordi alle condizioni che seguono :

- la domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla data della nascita del figlio
- l'iscritto deve essere comunque presente in Cassa Edile al momento della presentazione della domanda
- l'iscritto deve avere maturato, nei dodici mesi precedenti la data della domanda, almeno 1000 ore denunciate e versate
- alla domanda deve essere allegata copia del certificato di nascita e dello stato di famiglia

### **D-BIS) Nascita secondo figlio**

**All'iscritto a cui nasca il secondo figlio (di cui sia il genitore naturale) o adotta un secondo figlio, spetta una prestazione di € 400 lordi alle condizioni che seguono :**

- *la domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla data della nascita del figlio*
- *l'iscritto deve essere comunque presente in Cassa Edile al momento della presentazione della domanda*
- *l'iscritto deve avere maturato, nei dodici mesi precedenti la data della domanda, almeno 1000 ore denunciate e versate*
- *alla domanda deve essere allegata copia del certificato di nascita e dello stato di famiglia*

### **E ) Contributo ai figli studenti**

#### **A) Contributo annuo per l'acquisto di libri Scolastici nelle seguenti misure :**

- *per la scuola media inferiore € 140,00*
- *per la scuola media superiore € 250,00*
- *per l'università € 450,00*

Il contributo viene erogato al lavoratore su apposita domanda da presentare entro il 31 marzo di ogni anno a condizione che lo stesso sia in forza presso una Impresa iscritta all'Ente al momento della richiesta e che percepisca nell'anno solare in corso l'assegno APE ORDINARIA.

Il lavoratore deve avere inoltre registrate almeno 700 ore lavorative nella Provincia di Ancona nei sei mesi precedenti la richiesta, che i figli studenti siano fiscalmente a suo carico e non ripetenti.

Nel caso di studenti universitari è necessario altresì, per avere diritto alla prestazione, che non siano fuori corso.

#### **B) Premio laurea.**

Un importo che verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente, da erogare ai figli di lavoratori edili che abbiano conseguito la laurea con il massimo dei voti. Le domande dovranno essere presentate entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata conseguita la laurea ed il relativo premio verrà liquidato a condizione che lo studente sia fiscalmente a carico del lavoratore edile e che lo stesso abbia percepito nell'anno in corso l'erogazione APE ORDINARIA.

#### **F ) Rimborso Ticket Sanitari**

Al lavoratore regolarmente iscritto, che sostenga spese di ticket per accertamenti sanitari, spetta una prestazione pari al 40% del costo sostenuto, fino a un rimborso massimo di € 150,00 alle condizioni che seguono:

- La domanda deve essere presentata al massimo entro 90 giorni dalla data fattura;
- Il lavoratore deve avere maturato nei sei mesi precedenti la data della domanda, almeno 600 ore lavorative denunciate e versate;
- Il lavoratore deve comunque essere presente in Cassa Edile al momento della presentazione della domanda;
- Alla domanda devono essere allegate le fatture in originale che saranno restituite con le annotazioni valide ai fini fiscali;
- L'importo rimborsabile della singola prestazione è pari al 40% delle spese documentate;
- La prestazione può essere ottenuta, da ogni iscritto in ogni anno solare, tante volte fino al raggiungimento dell'importo massimo erogabile;

- La prestazione è estesa anche ai familiari ( coniuge e figli fiscalmente a carico); in tal caso il lavoratore deve allegare la documentazione comprovante che i familiari sono fiscalmente a proprio carico;
- La prestazione è riconosciuta esclusivamente per spese a fronte di ticket sanitari sostenute presso strutture pubbliche o convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Sono esclusi dal contributo i ticket relativi alle spese per prodotti farmaceutici;
- Il fondo APES provvederà alla copertura finanziaria della prestazione dei ticket sanitari .”

**Il tetto massimo di spesa previsto per l'art 22, per le prestazioni di cui alla lettera B,C,D, D-bis,E, F viene elevato a € 100.000.**

Qualora la spesa totale per le prestazioni di cui sopra, supera il tetto massimo di €100.000, Il fondo APES provvederà alla copertura finanziaria della spesa superiore al tetto stabilito e alla spesa per la prestazione dei ticket sanitari lettera F .

Le prestazioni relative alla lettera F) verranno erogate, in via sperimentale, per la durata di due anni. L'eventuale proroga della prestazione sarà subordinata ad una verifica della sostenibilità economica della stessa.

---

Le modifiche dell'art. 22 avranno valore a decorrere dal 1 giugno 2019 per tutte le prestazioni non ancora erogate e la sua validità terminerà al 31/12/2019.

Qualora entro tale data, non verranno sottoscritti ulteriori accordi tra Le parti Sociali, dal 01/01/2020 sarà ripristinato l'art. 22 dell'accordo del Contratto Collettivo Provinciale del 19/12/2017, così come per l'aliquota APE verrà applicata l'aliquota prevista dall'accordo tra le parti sociali del 18/09/2014 e dall'accordo nazionale FNAPE del 3 aprile 2019.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Collegio Costruttori


Per la FILLEA – CGIL



Per la FILCA – CISL



Per la FENEAL – UIL

